RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE

Art. 28-bis

(Formazione dei collegi delle sezioni). Se la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa. Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di più sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine più basso

Versione in vigore dal 10 marzo 1984, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei giudizi di Assise
Estremi	Legge 10 aprile 1951, n. 287
Capo	III — Costituzione della Corte di assise e della Corte di assise di appello
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-giudizi-di-assise/art-28-bis-formazione-dei-collegi-delle-sezioni-se-la-corte-d-assise-o-la-corte

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it